

Allegato F (Art. 20) D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105	D. M. 6 giugno 2016, n. 138 che sostituisce l'Allegato F	Commenti
Disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui Piani di emergenza interna	Regolamento recante la disciplina delle forme di consultazione, sui piani di emergenza interna (PEI), del personale che lavora nello stabilimento, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.	
Premessa	Art. 1 - Ambito di applicazione	
Il presente allegato, in attuazione dell'art. 20, comma 3, del decreto, disciplina le forme di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti di soglia superiore, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del Piano di Emergenza Interna (di seguito PEI).	1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 20, comma 5 , del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le forme di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti di soglia superiore, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, che il gestore attua per procedere alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del piano di emergenza interna, di seguito PEI.	È stato corretto il riferimento inesatto dell'art. 20 comma 3 Viene precisato che le forme di consultazione sono attuate dal gestore
L'obbligo di consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine si estende non solo alla prima stesura del PEI, ma anche a tutte le successive revisioni e/o aggiornamenti.	2. L'obbligo di consultazione del personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, riguarda la stesura iniziale del PEI nonché i successivi aggiornamenti e revisioni.	
	Art. 2 - Definizioni	
	1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di «stabilimento», «stabilimento di soglia superiore» e «gestore» di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, nonché la seguente:	Precisazione aggiunta con riferimento alle definizioni
Ai fini del presente allegato, per "personale che lavora nello stabilimento" si intende il personale che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, all'interno dello stabilimento. Al lavoratore così definito è equiparato il personale alle dipendenze di terzi o autonomo preposto, anche occasionalmente all'esercizio, alla manutenzione, ai servizi generali e/o agli interventi d'emergenza e/o ad operazioni connesse a tali attività o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro.	1) per «personale che lavora nello stabilimento» si intende il personale che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, all'interno dello stabilimento. Al personale così definito è equiparato il personale alle dipendenze di terzi o autonomo preposto, anche occasionalmente, all'esercizio, alla manutenzione, ai servizi generali o agli interventi d'emergenza o ad operazioni connesse a tali attività o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro.	Viene eliminato il termine lavoratore e sostituito con personale, di fatto estendendo a tutti gli effetti alle ditte esterne.
1. Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento	Art. 3 - Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento	
Il gestore consulta il personale che lavora nello stabilimento tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'art. 47 del	1. Il gestore consulta il personale che lavora nello stabilimento tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui	

Allegato F (Art. 20) D.Lgs. 26 giugno 2015 n. 105	D. M. 6 giugno 2016, n. 138 che sostituisce l'Allegato F	Commenti
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.	all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	
1.2 Ai fini della consultazione, il gestore mette a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, almeno quindici giorni prima dell'incontro di cui al successivo punto 1.3, le seguenti informazioni:	2. Ai fini della consultazione, il gestore mette a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, almeno quindici giorni prima dell'incontro di cui al comma 3, le seguenti informazioni:	
a) gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del PEI;	a) gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del PEI;	
b) la versione in bozza del PEI;	b) la versione in bozza del PEI;	
c) le azioni previste per la formazione specifica di tutto il personale coinvolto nella pianificazione dell'emergenza che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;	c) le azioni previste per la formazione specifica di tutto il personale coinvolto nella pianificazione dell'emergenza che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici;	
d) ogni altro elemento utile alla comprensione del PEI e, comunque, ogni documento rilevante.	d) ogni altro elemento utile alla comprensione del PEI e, comunque, ogni documento rilevante.	
1.3 Prima di adottare, rivedere o aggiornare il PEI, il gestore o i suoi rappresentanti incontrano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.	3. Prima di adottare, rivedere o aggiornare il PEI, il gestore o i suoi rappresentanti incontrano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.	
Dell'incontro è redatto apposito verbale che è depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità competenti di cui agli artt. 10 e 27 del presente decreto ed è parte integrante del PEI.	Dell'incontro è redatto apposito verbale, che è parte integrante del PEI, ed è depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità competenti di cui agli articoli 10 e 27 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.	
1.4 I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso dell'incontro di cui al punto 1.3, possono formulare osservazioni o proposte sulla versione in bozza del PEI, delle quali il gestore tiene conto e ne mantiene apposita registrazione nel verbale di cui al punto 1.3.	4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso dell'incontro di cui al comma 3, possono formulare osservazioni o proposte sulla versione in bozza del PEI, delle quali il gestore tiene conto e ne mantiene apposita registrazione nel verbale di cui al comma 3 medesimo.	
	Art. 4 - Disposizioni finali	
	1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trova più applicazione l'allegato F allo stesso decreto legislativo.	È data indicazione delle modalità di sostituzione dell'Allegato F a far data dal 6 agosto 2016.
	Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.	